

**Convenzione per l'Ufficio Associato di Statistica
tra la Provincia di Rovigo e i Comuni di
Calto, Castelmassa, Castelguglielmo, Ceneselli, Ceregnano,
Costa di Rovigo, Frassinelle Polesine, Fratta Polesine,
Giacciano con Baruchella, Lusia, Occhiobello, Salara, San Bellino,
Stienta, Villamarzana, Villanova del Ghebbo**

I Signori:

Marco Trombini, Presidente della Provincia di Rovigo;
Michele Fioravanti, Sindaco del Comune di Calto;
Eugenio Boschini, Sindaco del Comune di Castelmassa;
Giorgio Grassia, Sindaco del Comune di Castelguglielmo;
Marco Trombini, Sindaco del Comune di Ceneselli;
Ivan Dall'Ara, Sindaco del Comune di Ceregnano;
Antonio Bombonato, Sindaco del Comune di Costa di Rovigo;
Tiziana Virgili, Sindaco del Comune di Fratta Polesine;
Ennio Pasqualin, Sindaco di Frassinelle Polesine;
Mariella Sperandio, Sindaco del Comune di Giacciano con Baruchella;
Luca Prando, Sindaco del Comune di Lusia;
Daniele Chiarioni, Sindaco del Comune di Occhiobello;
Andrea Prandini, Sindaco del Comune di Salara;
Aldo D'Achille, Sindaco del Comune di San Bellino;
Cristiano Corazzari, Sindaco del Comune di Stienta;
Valerio Galvan, Sindaco di Villamarzana;
Gilberto Desiati, Sindaco di Villanova del Ghebbo

premesse che

- l'utilizzazione e la diffusione delle informazioni statistiche rivestono un ruolo strategico per lo sviluppo delle autonomie locali e della collettività e che la funzione statistica è strumento indispensabile ai fini della raccolta, della elaborazione e della sintesi delle informazioni stesse;

- il governo del territorio, la cura e la promozione degli interessi delle collettività locali rendono indispensabile disporre di un sistema informativo in grado di fornire il quadro demografico e sociale, economico ed ambientale delle singole realtà locali e di valutare nel tempo l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;
- l'attività statistica delle amministrazioni pubbliche è disciplinata dal d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322 «*Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto Nazionale di Statistica ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400*» e dalle direttive e atti di indirizzo del *Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica* (istituito presso l'Istat), oltre che dalla l.r. Veneto 29 marzo 2002, n. 8 «*Norme sul Sistema Statistico Regionale*»;
- il decreto suddetto prevede la possibilità, per gli enti locali, di costituire l'ufficio di statistica anche in forma associata;
- l'articolo 1, comma 85, lettera *d*) della l. 7 aprile 2014, n.56 dispone che le Province, quali enti di area vasta, esercitino la funzione fondamentale «*raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali*»;
- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «*Testo unico delle autonomie locali*» consente alle Amministrazioni Comunali di stipulare convenzioni per lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi determinati;
- la l. 7 agosto 2012, n. 135 «*Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario"*» prevede — all'articolo 19, comma 1, lettere *a*) e *b*) — che i Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti esercitino obbligatoriamente in forma associata le funzioni fondamentali, tra cui «*i servizi in materia statistica*»;

ritenuto che

- la stipulazione della presente convenzione consenta lo sviluppo della funzione statistica presso amministrazioni che, per le caratteristiche demografiche, sociali, economiche e ambientali che le contraddistinguono e per la dislocazione geografica hanno l'indubbio interesse a sviluppare la conoscenza del proprio territorio in forma integrata;
- la stipulazione della convenzione consegua una razionalizzazione nell'impiego delle risorse strumentali e umane del sistema polesano degli enti locali;

convengono quanto segue

ARTICOLO 1

1. Allo scopo di dare attuazione ai Sistemi statistici nazionale e regionale e di soddisfare le esigenze conoscitive delle Amministrazioni Comunali connesse all'attività di gestione e alla cura degli interessi della collettività, i Comuni di Calto, Castelmasse, Castegluglielmo, Ceneselli, Ceregnano, Costa di Rovigo, Frassinelle Polesine, Fratta Polesine, Giacciano con Baruchella, Lusina, Occhiobello, Salara, San Bellino, Stienta, Villamarzana, Villanova del Ghebbo esercitano la funzione statistica in forma associata — ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs. 322/1989, dell'articolo 30 del d.lgs. 267/2000, della l.r. Veneto 8/2002 e dell'articolo 19 della l. 135/2012 — tramite l'Ufficio Associato di Statistica (U.A.S.) costituito dalla Provincia di Rovigo.

ARTICOLO 2

1. Per le finalità dell'articolo precedente la Provincia di Rovigo — con deliberazione della Giunta Provinciale n. 225 del 14 settembre 2005 — ha costituito l'Ufficio di Coordinamento Statistico (U.C.S.), ne ha individuato la collocazione organizzativa, la sede nonché il responsabile e l'ha dotato di risorse umane e strumentali adeguate all'espletamento dei compiti affidatigli in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 322/1989, dalle direttive del Comitato d'indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica e dalla convenzione istitutiva.

2. Ciascun Comune aderente, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, nomina il proprio referente statistico.

3. L'avvenuta costituzione e la nomina dei referenti statistici sono immediatamente comunicate a tutti i Comuni associati, alla Provincia e all'Istituto nazionale di statistica.

ARTICOLO 3

1. L'U.C.S. svolge i seguenti compiti:

a) assicura il collegamento funzionale e operativo coi Sistemi statistici nazionale e regionale;

b) promuove, realizza e gestisce un sistema informativo-statistico dei Comuni associati, di supporto ai controlli interni di gestione e finalizzato alla conoscenza del territorio di competenza, dello stato e delle dinamiche ambientali, demografiche, sociali ed economiche. Promuove inoltre l'interconnessione di tale sistema coi Sistemi statistici regionali e nazionali;

c) promuove e coordina la rilevazione e l'elaborazione dei dati d'interesse dei Comuni associati e ne effettua l'eventuale trasmissione agli uffici, enti e organismi del Sistema

- statistico nazionale, per la realizzazione dei programmi statistici nazionale e regionale;
- d)* promuove la collaborazione di altri soggetti pubblici che insistono sul territorio di competenza dei Comuni associati per l'esecuzione delle rilevazioni comprese nel programma statistico nazionale;
 - e)* promuove ed effettua, in nome e per conto dell'associazione e dei singoli Comuni associati, le attività finalizzate al soddisfacimento delle esigenze conoscitive delle Amministrazioni comunali associate, previste nel programma dell'articolo 9;
 - f)* promuove e realizza lo sviluppo, a fini statistici, della informatizzazione degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi dei Comuni associati, dando attuazione alle disposizioni sulla standardizzazione della modulistica;
 - g)* promuove l'adozione, da parte dei Comuni associati, di criteri e di modelli uniformi per la determinazione di indicatori idonei alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi comunali;
 - h)* predispone strumenti idonei a soddisfare il diritto di accesso all'informazione statistica e cura la pubblicazione dei risultati delle attività previste dal programma dell'articolo 9 e di notiziari periodici di dati statistici;
 - i)* coordina la produzione statistica dei servizi demografici dei Comuni associati, in conformità alle direttive dell'Istat;
 - l)* favorisce l'informatizzazione delle anagrafi dei Comuni associati e l'interconnessione delle stesse anche a fini statistici;
 - m)* esprime pareri tecnici, richiesti dagli organi e dagli uffici interessati, nelle fasi istruttorie di provvedimenti nei quali si faccia uso di o riferimento a dati statistici;
 - n)* invia ai Comuni associati, entro il 31 marzo di ciascun anno, un rapporto sull'attività svolta nell'anno precedente.

ARTICOLO 4

1. Per l'esercizio dei compiti dell'articolo 3, l'U.C.S.:

- a)* ha accesso, fatte salve le eccezioni previste dalla legge, ai dati statistici e amministrativi di cui dispongono i Comuni associati;
- b)* può richiedere agli uffici dei Comuni associati le elaborazioni di dati necessarie alla realizzazione del programma statistico nazionale e regionale e del programma previsto dall'articolo 9;
- c)* cura il collegamento con i Referenti statistici comunali e attraverso di essi mantiene il raccordo con gli altri uffici e servizi dei Comuni associati;

d) promuove il coordinamento dell'attività dei servizi informatici dei Comuni associati, limitatamente alla progettazione, alla modificazione e alla realizzazione dei sistemi informativi che possono avere connessione coll'attività statistica.

ARTICOLO 5

1. I referenti statistici:

a) forniscono all'ufficio di coordinamento i dati elementari o elaborati — di competenza dell'Amministrazione d'appartenenza — necessari per la realizzazione del programma statistico nazionale e regionale e del programma dell'articolo 9;

b) hanno accesso, fatte salve le accezioni previste dalla legge, a tutte le fonti di dati statistici e amministrativi del proprio Comune;

c) effettuano lavori statistici che, per la loro specificità, le singole Amministrazioni comunali ritengano d'effettuare in proprio. In tal caso ne danno tempestiva comunicazione all'U.C.S.

ARTICOLO 6

1. L'U.C.S. ha la rappresentanza esterna dei Comuni associati per quanto attiene l'esercizio della funzione statistica ed è autorizzato a stipulare accordi di collaborazione per l'ampliamento e il miglioramento dell'informazione statistica e delle modalità di accesso alla stessa.

2. Qualora gli accordi del comma precedente comportino oneri finanziari, è necessaria l'autorizzazione preventiva del Comitato dei rappresentanti dei Comuni associati previsto dall'articolo 8.

ARTICOLO 7

1. Il responsabile e gli addetti dell'U.C.S. e i referenti statistici sono tenuti all'osservanza degli articoli 8 e 9 del d.lgs 322/1989 in materia di segreto d'ufficio e statistico. Essi sono altresì responsabili e/o incaricati — ai sensi del d.lgs. 196/2003 — dei trattamenti dei dati personali per fini di statistica.

ARTICOLO 8

1. Il Comitato dei rappresentanti è composto dal Presidente della Provincia e dai Sindaci dei Comuni associati, o loro delegati.

2. Il Comitato:

a) esercita funzioni di vigilanza sulla gestione delle risorse conferite ai sensi dell'articolo 10 per il funzionamento dell'U.A.S. e autorizza gli accordi di cui all'articolo 6, com-

ma 2;

b) approva, a maggioranza assoluta, le modificazioni alla convenzione costitutiva;

c) decide, a maggioranza assoluta, l'adesione all'associazione di altri Comuni ed enti territoriali;

d) approva, a maggioranza semplice, il programma previsto dall'articolo 9.

ARTICOLO 9

1. Il programma annuale delle attività statistiche — finalizzato al soddisfacimento delle esigenze conoscitive della Provincia e dei Comuni associati nonché di quelle dei programmi statistici nazionale e regionale — è approvato entro il 31 marzo d'ogni anno.

2. Particolari esigenze non previste nel programma annuale possono essere soddisfatte dall'U.C.S. secondo modalità concordate di volta in volta tra i Comuni interessati.

ARTICOLO 10

1. Per il funzionamento dell'U.A.S. i Comuni stanzianno annualmente, nel proprio bilancio di previsione, una somma quantificata in base alla popolazione residente (0,15 €/abitante) oltre a una quota fissa di € 500,00.

2. Tali somme sono versate alla Provincia, quale ente coordinatore, entro il 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono

ARTICOLO 11

1. L'Istituto nazionale di statistica esercita la vigilanza tecnica e metodologica sull'attività statistica svolta dall'U.C.S. e dai referenti statistici, individuando i soggetti e le modalità per interventi surrogatori nel caso d'inadempienze, con riferimento all'attività statistica di interesse nazionale.

ARTICOLO 12

1. La presente convenzione ha validità di 5 (cinque) anni dalla sua sottoscrizione e può essere rinnovata con deliberazioni degli organi competenti degli enti aderenti senza necessità di nuova sottoscrizione.

2. Gli enti aderenti non possono recedere dalla convenzione prima di tre (3) anni dalla data di sottoscrizione. In ogni caso, l'ente recedente rimane obbligato per gli impegni dell'anno in corso al momento del recesso, oltre che per le obbligazioni con effetti permanenti.

3. I Comuni e gli altri enti territoriali del Polesine possono aderire all'associazione, previa deliberazione d'accettazione del Comitato dei rappresentanti, anche dopo la firma

della presente convenzione.

4. La presente convenzione è esente dalle imposte di bollo e registro ai sensi, rispettivamente:

- dell'articolo 16 della tabella allegato "B" al d.P.R. 642/1972;
- dell'articolo 1 della tabella allegata al d.P.R. 131/1986.

(sottoscritto con firme digitali ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis della l. 241/1990)